



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3045

Seduta del 15/04/2020

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Martina Cambiaghi di concerto con gli Assessori Stefano Bruno Galli e Silvia Piani

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS) PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE LOMBARDO NEL PERIODO 2020 – 2023 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GALLI E PIANI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Simone Rasetti      Ennio Castiglioni

Il Dirigente Luca Vaghi

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con DGR 2342 del 30/10/2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26/11/2019, che:

- in tema di politiche giovanili, sport e tempo libero – missione 6, prevede che l'azione di governo di Regione Lombardia si attivi, tra l'altro, con le seguenti finalità:
  - favorire la pratica dello sport quale strumento di inclusione, integrazione e coesione sociale;
  - sostenere l'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale, per la diffusione dello sport per tutti i cittadini;
  - favorire e incrementare la pratica sportiva di base mediante potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture sportive lombarde;
  - incentivare, analogamente a quanto indicato per l'impiantistica sportiva, lo sviluppo della pratica degli sport di montagna, mediante interventi di riqualificazione degli impianti di risalita, finalizzandoli alla stagionalizzazione dei flussi turistici;
  - ricerca di nuove risorse e strumenti finanziari e nuove collaborazioni con investitori istituzionali pubblici, con la collaborazione, in particolare, di A.N.C.I., C.O.N.I., Sport e Salute SPA, l'Istituto per il Credito Sportivo, per la raccolta dei fabbisogni, il coordinamento delle iniziative promosse da Regione Lombardia e dallo Stato, e per una corretta programmazione e distribuzione degli interventi sul territorio;
  
- in tema tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - missione 5, prevede che l'azione di governo di Regione Lombardia si attivi, tra l'altro, con le seguenti finalità:
  - costruire una politica organica di rilancio culturale del territorio lombardo, valorizzando il patrimonio culturale presente e coordinando le iniziative del territorio regionale;
  - promuovere una programmazione territoriale a base culturale come motore di sviluppo, di occupazione e rivitalizzazione delle comunità e delle economie locali, attraverso il sostegno di interventi coordinati di promozione del patrimonio e di iniziative relative a servizi e attività culturali, con il concorso di soggetti pubblici e privati;
  - sostenere le Imprese Culturali e Creative (ICC), anche nell'ottica di favorire



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

processi di rigenerazione urbana e azioni positive coerentemente con i contenuti dell'Agenda ONU 2030 e del protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile;

- valorizzare i principali attrattori culturali della Lombardia anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro promozione;
- valorizzazione dei beni, degli istituti culturali lombardi e delle attività culturali e dello spettacolo;
- valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeologico e naturalistico, a partire dal patrimonio riconosciuto dall'UNESCO e dal sostegno alle nuove candidature, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale, piattaforme e dispositivi tecnologici;

**VISTA** Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, la quale prevede:

- all'art. 3 "definizione degli interventi", che la Giunta Regionale individui annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:
  - a) sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto;
  - b) facilitazione nell'accesso al credito degli operatori del settore, anche nell'ambito della costruzione e ristrutturazione di impiantistica sportiva;
  - c) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
- all'art. 4 "strumenti" attuativi", che la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare, con l'Istituto per il Credito Sportivo s.p.a., oltre con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni tese a promuovere:
  - a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

finanziamenti;

- b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
- c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto;

**VISTA** la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo", ove, all'art. 35, prevede che per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia e della promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo la Regione provvede, tra l'altro, anche mediante convenzioni;

**VISTA** la l.r. 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori";

**VISTA** la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)", che istituisce, ai sensi dell'art. 28 bis della l.r. 34/78, il Fondo di Costituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL), quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia, consistente nell'erogazione di contributi in capitale a rimborso, e che le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal D.P.E.F.R. in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Programma Regionale di Sviluppo;

**CONSIDERATO** che l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ai sensi e nei limiti previsti delle proprie norme statutarie:

- opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, esercitando in via diretta o indiretta, nei limiti di legge, l'attività bancaria, il credito ed ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di essa, in particolare per i seguenti ambiti:
  - a) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree;
  - b) l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;
  - c) la promozione della cultura sportiva;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- d) la gestione degli impianti sportivi e/o dell'attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi;
  - e) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;
  - f) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa;
- può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, può altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali, ovvero di altri soggetti pubblici, e può, nei limiti consentiti dall'ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori;
  - può svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche;

**PRESO ATTO** che Regione Lombardia, con deliberazione n. 20894 del 16 febbraio 2005 ha, tra l'altro, costituito un apposito Fondo Regionale, ai sensi dell'art 4, comma 2, della l.r. 26/02, ad oggi in essere presso l'Istituto per il Credito Sportivo, sul conto avente le seguenti caratteristiche: c/c n. 12, intestato a Regione Lombardia IBAN IT 91 K 106300320000000000012, con dotazione al 31 dicembre 2019 pari ad euro 10.537.350,10 (estratto conto corrente al 31/12/2019, Prot. ICS numero 0004461/01 del 16/10/2019)., e che su detto fondo Regionale hanno gravato e graveranno gli oneri a carico della Regione, conseguenti alle agevolazioni concesse ai sensi delle convenzioni sottoscritte in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 maggio 2014, quali contributi in conto interessi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari di interventi della l.r. 8/10/2002 n.26 ("Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia");

**PRESO ATTO** che le sopracitate Convenzioni sottoscritte con l'Istituto per il Credito sportivo risultano ad oggi scadute e considerata la necessità di proseguire la collaborazione con lo stesso Istituto, al fine di incrementare e adeguare e valorizzare il patrimonio infrastrutturale lombardo, non solo in riferimento al settore dello sport ma anche al più ampio settore dei beni e delle attività culturali ed educative;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**CONSIDERATO** in particolare la necessità programmare interventi di realizzazione adeguamento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale della Lombardia in ambito sportivo ed in maniera specifica sotto il profilo sportivo degli sport invernali della montagna, in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno in territorio lombardo nel 2026;

**RITENUTO** che potranno attivare iniziative con ICS le Direzioni regionali ed i soggetti del sistema regionale, di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 che intendono adottare una o più agevolazioni finalizzate a realizzare interventi di riqualificazione, ampliamento, incremento e gestione dell'impiantistica sportiva di uso pubblico, anche in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale lombardo;

**RITENUTO** che, le rispettive modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie, i criteri di concessione e di erogazione delle agevolazioni pubbliche, le modalità di cooperazione tra le Parti, saranno stabilite di volta in volta nei singoli provvedimenti Regionali, che saranno approvati nel periodo 2020 – 2023, nel rispetto dei vincoli posti dalla l.r. 34/1978, dallo Statuto di ICS, assicurando altresì il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato e che le successive misure attuative saranno definite con appositi provvedimenti di Giunta;

**ATTESO** che le risorse regionali, in base agli impegni pluriennali assunti in bilancio, verranno trasferite sul Fondo regionale costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo, secondo il fabbisogno annuale determinato dalle singole iniziative, nel rispetto del principio di competenza e di armonizzazione di bilancio, in modo tale da consentire l'erogazione delle agevolazioni alle scadenze previste;

**CONSIDERATO** che il Fondo in essere presso l'Istituto del Credito Sportivo, verrà articolato in comparti e sezioni destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi, all'erogazione dei contributi in conto capitale, alla concessione di garanzie fideiussorie, oltre che con articolazioni tali da rendere agevole la gestione finanziaria delle diverse iniziative attuate dalle Direzioni Regionali interessate;

**PRESO ATTO** che con la collaborazione dell'Istituto per il Credito Sportivo e con le Direzioni Generali interessate è stato predisposto lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia ed Istituto per il Credito Sportivo, allegato alla presente



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, con ogni soggetto pubblico o privato, finalizzate alla realizzazione di interventi ed azioni ricompresi negli ambiti operativi dello sport ed impiantistica sportiva, beni ed attività culturali, sul territorio regionale lombardo, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto di ICS e dalla normativa regionale di settore, allo scopo di favorire al massimo l'incremento, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio infrastrutturale lombardo;

**CONSIDERATO** che lo schema di Convenzione è stato approvato in data 6/04/2020 dal Comitato prodotti e pricing dell'Istituto per il Credito Sportivo;

**RITENUTO** quindi di poter procedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto per il Credito Sportivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Sport e Giovani alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto;
3. di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta la definizione delle relative misure attuative;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Regionale.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F. 80050050154 in persona del Direttore della Direzione Generale "Sport e Giovani", Simone Rasetti, domiciliata in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, a ciò autorizzata con delibera Giunta regionale n. X/1587 del 28 marzo 2014, (per brevità, in seguito, "Regione")

E

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Capitale al 31/12/2018 Euro 835.528.692,00, C.F. 00644160582 in persona del Presidente Dott. Andrea Abodi, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, Via Giambattista Vico, 5, in base ai poteri attribuiti dallo Statuto (per brevità, in seguito, "ICS" o "Istituto")

(Regione e Istituto anche dette, congiuntamente, "Parti")

PREMESSO CHE

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" all'art. 28-ter "Tipologie di contributi" prevede:
  - al p.to 1, che le leggi che disciplinano l'erogazione di contributi o ausili finanziari possono prevedere le seguenti tipologie di intervento finanziario:
    - a) contributi a fondo perduto per spese correnti;
    - b) contributi in annualità a fondo perduto per spese di investimento;
    - c) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento;
    - d) contributi in capitale a rimborso per spese di investimento;
  - al p.to 2-bis, che a partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:
    - a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;
    - b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità;
  - al p.to 2-bis.1, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-sexies, della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), ove si stabilisce, in deroga le agevolazioni di

cui alla lettera d) del comma 1, sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento, possono essere erogate a favore dell'impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa, e che possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare;

- Regione Lombardia, attraverso propria legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita, anche mediante la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;
- la stessa legge regionale n. 26/2014, all'art. 3, comma 2 lett. f) prevede il sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto ed autorizza la Giunta regionale, all'art. 4 comma 2, a stipulare con ICS convenzioni tese a promuovere:
  - a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
  - b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
  - c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo”, all'art. 35 prevede che per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia e della promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo la Regione provvede, tra l'altro, anche mediante convenzioni;
- la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 “Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”, istituisce, ai sensi dell'art. 28 bis della l.r. 34/78, il Fondo di Costituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL), quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia, consistente nell'erogazione di contributi in capitale a rimborso, e che le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal D.P.E.F.R. in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Programma Regionale di Sviluppo;
- ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è Ente di diritto pubblico con gestione autonoma che, nell'esercizio delle attività creditizie e finanziarie, opera con ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali;
- ICS opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, esercitando in via diretta o indiretta, nei limiti di legge e di Statuto, l'attività bancaria, esercitando il credito

ed ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di essa, in particolare per i seguenti ambiti:

- a) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree;
- b) l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;
- c) la promozione della cultura sportiva;
- d) la gestione degli impianti sportivi e/o dell'attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi;
- e) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;
- f) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa;

- ICS:

- può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, può altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali, ovvero di altri soggetti pubblici, e può, nei limiti consentiti dall'ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori;
- gestisce e amministra i Fondi Speciali, di titolarità dello Stato, a titolo gratuito, costituiti dal Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva e dal Fondo di Garanzia ex lege 27 dicembre 2002, n. 289 ("legge finanziaria 2003") per l'impiantistica sportiva;
- può svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche;

- Regione Lombardia, con D.g.r. n. VII/20894 del 16 febbraio 2005 "Fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione di interventi inerenti all'impiantistica sportiva di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26. Schema di Convenzione con l'Istituto del Credito Sportivo di Roma e schema di Bando per il 2005" ha, tra l'altro, costituito un apposito Fondo Regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2002, sul conto corrente n. 2750 della Banca Nazionale del Lavoro – cointestato Regione Lombardia/ICS – con coordinate bancarie ABI 01005 e CAB 03200, avente dotazione finanziaria iniziale di € 6.000.000,00; il suddetto Fondo Regionale è stato successivamente trasferito presso l'Istituto in data 28 febbraio 2013 sul conto avente le seguenti caratteristiche: c/c n. 12, intestato a Regione Lombardia IBAN IT 91 K 106300320000000000012, dotazione al 31 dicembre 2019 pari ad euro 10.537.350,10 (estratto conto corrente al 31/12/2019, Prot. ICS numero 0004461/01 del 16/10/2019).

- sul Fondo Regionale in argomento hanno gravato e graveranno gli oneri a carico della Regione, conseguenti alle agevolazioni concesse ai sensi delle convenzioni sottoscritte con ICS in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 maggio 2014, quali contributi in conto interessi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari di interventi della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 ("Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia") - ed aventi i requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto stesso - finalizzati alla costruzione, miglioramento,

ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura, completamento di impianti sportivi, nonché all'acquisto delle relative aree ovvero degli immobili da destinare alle attività sportive.

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### ARTICOLO 2. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra le Parti per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, con ogni soggetto pubblico o privato, finalizzate alla realizzazione di interventi ed azioni ricompresi negli ambiti operativi di cui al successivo art. 3, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto di ICS e dalla normativa regionale di settore (sport ed impiantistica sportiva, beni ed attività culturali), allo scopo di favorire al massimo l'incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo.

### ARTICOLO 3. Ambito di intervento

Gli strumenti previsti dalla presente convenzione possono essere attuati al fine di favorire gli interventi di realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell'impiantistica sportiva di uso pubblico, finalizzati altresì all'efficientamento gestionale, anche in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale lombardo.

### ARTICOLO 4. Agevolazioni Finanziarie per le iniziative previste fino al 2023

Al fine di favorire gli interventi di cui all'art. 3 sul territorio lombardo le Parti stabiliscono che, ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati dalla Regione, ciascuna per quanto di competenza, possono concedere agevolazioni o mettere a disposizione specifici prodotti finanziari, consistenti in:

- a) contributi regionali in conto capitale a fondo perduto, nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- b) contributi regionali in conto capitale destinati alla copertura della quota di cofinanziamento dei mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- c) agevolazioni consistenti in contributi, a riduzione del tasso d'interesse, per i mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo, alle condizioni che saranno stabilite nei singoli provvedimenti Regionali;
- d) mutui chirografari (c.d. "light"), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate, di importo fino a 60.000 Euro;
- e) accesso al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (art. 90, Legge 289/2002), gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo e possibile costituzione di un Fondo di garanzia apportato dalla Regione;
- f) contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- g) altri strumenti specifici, valutati di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze, e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statutarie di Regione Lombardia e dell'Istituto per il Credito Sportivo e della normativa applicabile (regionale, nazionale Comunitaria).

## ARTICOLO 5. Modalità di cooperazioni tra le parti

1. Le rispettive modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, le condizioni e le modalità di cooperazione tra le Parti, saranno stabilite di volta in volta nei singoli provvedimenti che saranno approvati dalla Giunta Regionale in attuazione della presente Convenzione, nel periodo 2020 – 2023, nel rispetto dei vincoli posti dalla l.r. 34/1978, dallo Statuto di ICS, e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato;
2. possono attivare iniziative con ICS, oltre alla Direzione Generale Sport e Giovani, anche le Direzioni regionali ed i soggetti del sistema regionale, di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, che intendono adottare una o più agevolazioni previste al precedente art. 4 finalizzate a realizzare interventi di riqualificazione, ampliamento, incremento e gestione dell'impiantistica sportiva di uso pubblico, anche in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale lombardo, ricadenti nell'ambito di intervento di cui all'art. 3;
3. in relazione alle attività connesse alla gestione degli strumenti attivati, ICS, previo accordo con le Direzioni regionali ed i soggetti del sistema regionale direttamente interessati all'iniziativa, potrà svolgere, direttamente o indirettamente, attività di istruttoria, esame delle richieste, supporto tecnico, amministrativo, finanziario e specialistico, ed attività di consulenza, di erogazione di eventuali contributi regionali previsti dalle singole iniziative, nonché qualsiasi altra attività con una finalità collegata agli ambiti declinati nello statuto.

## ARTICOLO 6. Soggetti beneficiari

Possono essere potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e/o delle agevolazioni attivate da ICS i soggetti pubblici o privati che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. Fra questi, a titolo esemplificativo, si possono annoverare:

- a) enti e soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o strutture adibite ad uso ricreativo o culturale;
- b) associazioni e società sportive dilettantistiche, ed altri soggetti pubblici o privati che gestiscono o hanno in concessione impianti di proprietà pubblica di uso pubblico;
- c) parrocchie, oratori o altri enti privati proprietari o gestori di impianti sportivi di uso pubblico, o strutture adibite ad uso ricreativo o culturale;
- d) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- e) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- f) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
- g) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.

## ARTICOLO 7. Fondo Regionale

1. Sul Fondo Regionale costituito con D.G.R. n. 20894 del 16 febbraio 2005, ai sensi del comma 3, art. 10 della l.r. 26/2002, attualmente depositato sul c/c n. 12 , IBAN IT 91 K

106300320000000000012, c/o l'Istituto per il Credito Sportivo intestato a Regione Lombardia graveranno gli oneri a carico di Regione Lombardia conseguenti alle agevolazioni finanziari relative alle iniziative che verranno attivate nel periodo 2020 – 2023 sulla base della seguente Convenzione.

2. Sullo stesso Fondo continueranno a gravare gli oneri a carico di Regione Lombardia, conseguenti alle agevolazioni già concesse ai sensi delle precedenti Convenzioni sottoscritte in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 maggio 2014, quali contributi in conto interessi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari di interventi relativi alla riqualificazione, ammodernamento e realizzazione di impianti sportivi, di cui alla l.r. n. 26 / 2002, ed attualmente (alla data del 31/12/2019) pari a Euro 10.537.350,10 (estratto conto corrente al 31/12/2019, Prot. ICS numero 0004461/01 del 16/10/2019).
3. Le risorse regionali per le nuove iniziative, in base agli impegni pluriennali assunti in bilancio, verranno trasferite sul Fondo regionale di cui al presente articolo, in distinti e specifici comparti destinati all'attuazione delle singole iniziative intraprese dalle differenti Direzioni Generali, secondo il fabbisogno annuale determinato dalle singole iniziative, nel rispetto del principio di competenza e di armonizzazione di bilancio, in modo tale da consentire l'erogazione delle agevolazioni alle scadenze previste, in particolare per quanto concerne i contributi in conto interessi.

#### ARTICOLO 8. Dotazione Finanziaria del Fondo Regionale per le iniziative previste fino al 2023

1. Il Fondo Regionale ha contabilità separata e deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità sufficienti per l'erogazione dei contributi in conto interesse già concessi.
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal momento della sottoscrizione della presente convenzione sino all'anno 2023 compreso, in considerazione che Regione intende ampliare le modalità di erogazione dei contributi, il fondo presso l'Istituto del Credito Sportivo, viene articolato in sezioni, rispettivamente destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi, all'erogazione dei contributi in conto capitale ed alla concessione di garanzie fideiussorie, a loro volta suddivise in distinti e specifici comparti destinati all'attuazione delle singole iniziative intraprese dalle differenti Direzioni Generali.
3. Il Fondo Regionale può essere incrementato dalla Regione da appositi stanziamenti, oltre che dagli interessi maturati sulle giacenze.
4. Il tasso d'interesse riconosciuto sulle giacenze del Fondo Regionale, nel periodo di vigenza della convenzione, viene calcolato utilizzando quale parametro di remunerazione la media mensile/365, mese precedente, dell'Euribor 3 mesi, con un limite minimo dello 0,05%; al verificarsi di eventuali variazioni l'Istituto si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Regione.
5. Qualora, prima della scadenza della presente convenzione, la dotazione del Fondo Regionale e/o la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, le Parti, ciascuna per la propria competenza, valuteranno la possibilità di

integrare la dotazione del Fondo, limitatamente a nuove eventuali disponibilità di bilancio, e/o il predetto importo.

#### ARTICOLO 9. Gestione del Fondo Regionale

1. L'Istituto si impegna a gestire il Fondo Regionale in qualità di mandatario senza rappresentanza agendo in nome proprio e per conto della Regione con l'obbligo di rendiconto.
2. Per la gestione dei distinti e specifici comparti destinati all'attuazione delle singole iniziative intraprese dalle differenti Direzioni Generali del Fondo Regionale di cui al precedente articolo 8, comma 2, saranno utilizzati singoli conti correnti separati aperti c/o l'Istituto.
3. Gli importi costituenti la dotazione del Fondo Regionale resteranno vincolati e non potranno essere ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti di disposizione, totale o parziale, da parte dell'Istituto.
4. Sul fondo gravano e ne decurtano la consistenza:
  - a) i prelevamenti che l'Istituto effettua a titolo di contributi in conto interesse concessi dalla Regione ai singoli mutuatari derivati dalle iniziative attuate (precedenti convenzioni - art. 7, comma 2)
  - b) i prelevamenti che l'Istituto effettua a titolo di agevolazioni concesse per le iniziative che saranno attuate nel periodo 2020 – 2023;
  - c) le spese di bollo e di tenuta dei conti correnti di gestione del Fondo;
  - d) eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente che vengono concordati preventivamente tra le parti.
5. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico gli eventuali oneri fiscali, nessuno escluso.

#### ARTICOLO 10. Amministrazione del Fondo Regionale

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'Istituto si impegna a fornire alla Regione una rendicontazione dettagliata dello stato di fatto del predetto Fondo, con le seguenti specifiche, evidenziando le distinte sezioni e comparti nei quali è suddiviso il Fondo:
  - Importo complessivo erogato dal Fondo a titolo di contributi regionali in conto interesse, in conto capitale e garanzie fideiussorie concesse;
  - Importo complessivo degli interessi maturati dalle somme giacenti sul Fondo;
  - Elenco delle pratiche finanziate con il Fondo con la specifica, per ciascuna pratica, del contributo regionale assegnato e della quota parte già erogata;
  - Elenco delle pratiche in fase di istruttoria per l'ottenimento del finanziamento da parte dell'Istituto;
2. La suddetta rendicontazione sarà poi annualmente aggiornata a cura dell'Istituto, evidenziando le distinte sezioni e comparti nei quali è suddiviso il Fondo, e trasmessa alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. L'Istituto si impegna a fornire alla Regione un rendiconto semestrale circa la situazione finanziaria del predetto Fondo e una relazione sul suo andamento complessivo, dettagliato per singolo beneficiario e iniziativa.
4. È fatto salvo il diritto della Regione di chiedere all'Istituto il rendiconto sulla gestione del Fondo Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. In relazione alle operazioni in essere alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, derivanti dalle precedenti Convenzioni, di cui all'art. 7.2, vengono fatti salvi tutti gli obblighi di cui alle precedenti Convenzioni fino all'esaurimento degli obblighi da essa derivanti, come stabilito dall'art. 16 della Convenzione sottoscritta in data 6 maggio 2014.

#### ARTICOLO 11. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2023 ed è prorogabile su espresso accordo delle Parti, da concludersi entro 30 giorni prima della scadenza.
2. La scadenza o la risoluzione della presente Convenzione non avranno effetto riguardo alle operazioni in essere, in ordine alle quali la presente Convenzione conserverà la propria efficacia sino al totale esaurimento degli obblighi da essa derivanti.
3. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti attraverso i propri organi deliberanti e ne costituirà atto aggiuntivo.

#### ARTICOLO 12. Spese ed oneri

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una per ciascun contraente e una per l'Agenzia delle Entrate per il caso d'uso, rimanendo a carico del richiedente ogni e qualsiasi spesa inerente e/o conseguente.

#### ARTICOLO 13. Clausola conciliativa e Foro competente

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.

Si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'attuazione della presente convenzione, ricorrendo al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla camera Arbitrale di Milano. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, in conformità al regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano.

Per qualsiasi controversia, non risolvibile attraverso la Camera Arbitrale, il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e ICS relativamente all'interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione della presente convenzione.

#### ARTICOLO 14. Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento

UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante: “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).”

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività.

Titolari del trattamento dei dati in maniera autonoma \ contitolari sono Regione Lombardia e ICS in base ai provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, fatto salvo che qualora sia individuata ICS come Responsabile del trattamento per conto di Regione Lombardia, ai sensi della DGR 812/2018 Regione Lombardia stessa invia specifico atto di nomina al Responsabile, contenente impegni ed istruzioni per lo specifico trattamento.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Regione Lombardia  
Il Direttore Generale Sport e Giovani  
Simone Rasetti

Istituto per il Credito Sportivo  
Il Presidente  
Andrea Abodi